

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,
premessò che:

il 49 per cento di Aeroporti di Roma Handling è stato acquisito dalla società statunitense Ogden Holding spa che il 17 settembre 1999 ha informato la Sea di voler uscire dal *business* dei servizi aeroportuali motivando la decisione con la necessità di far fronte alla crisi finanziaria della conglomerata;

si apprende da notizie stampa che l'attività della Ogden Holding spa è oggetto di un'azione legale (promossa dallo studio Milberg Weiss con sede principale a New York) che ha costretto alle dimissioni il presidente e amministratore delegato, Richard Ablon;

lo studio Milberg, su mandato di alcuni azionisti della stessa Ogden Holding spa, accusa Ablon e i suoi principali collaboratori di aver fornito al mercato « notizie false e fuorvianti riguardo la riorganizzazione aziendale e le sue operazioni » al fine di gonfiare artificialmente il corso del titolo;

l'AdR Handling ha solo 300 milioni di capitale sociale deliberato e quindi non soddisfa i requisiti di idoneità richiesti all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, che richiede un « capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere »;

la Ogden Holding spa è coinvolta anche nella vicenda degli investimenti Sea in Argentina: inizialmente infatti primo azionista risultava l'imprenditore argentino Edoardo Euzrekian con il 35 per cento, seguito da Sea e Ogden Holding spa

con il 28 per cento e dalla Simest con l'8 per cento; circa un anno fa a Stresa veniva raggiunto un accordo grazie al quale Euzrekian avrebbe superato quota 50 per cento rilevando due pacchetti dell'8 per cento ciascuno da Ogden Holding spa e Sea;

risulta che la Ogden Holding spa ne abbia dato conto in bilancio mentre nel bilancio Sea questa operazione non risulta;

i movimenti avvenuti finora dimostrano che la privatizzazione di Aeroporti di Roma attira maggiori interessi economici-finanziari per quanto riguarda la gestione degli spazi commerciali e delle infrastrutture piuttosto che per la meno redditizia assistenza a terra di aeromobili e passeggeri con possibili gravi conseguenze sull'efficienza e sulla sicurezza del servizio;

impegna il Governo:

ad attivarsi perché sia sospesa la procedura con la quale potrebbe realizzarsi la cessione da parte di Aeroporti di Roma del pacchetto di maggioranza della AdR Handling al fine di verificare l'idoneità, a norma di legge, dei requisiti della stessa;

a varare appositi provvedimenti che garantiscano, in caso di cessione di quote del pacchetto azionario di Aeroporti di Roma a altre società, la verifica della solidità economica e della stabilità finanziaria delle società acquirenti;

a varare una normativa di tutela sociale più specifica del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali a parità di condizioni di lavoro, e la sicurezza del servizio;

a chiarire ufficialmente in Parlamento la posizione della Sea rispetto alla sua partecipazione azionaria negli aeroporti argentini.

(7-00812)

« Boghetta ».

La IV Commissione,

premessò che:

le leggi n. 196 del 1995 e n. 198 del 1995, rispettivamente riferite al comparto difesa e comparto sicurezza, hanno voluto riordinare il ruolo marescialli, sergenti e sergenti maggiori sia nel comparto difesa che nel comparto sicurezza;

preso atto che lo spirito di entrambe le leggi era lo stesso, si sono resi necessari due diversi provvedimenti perché, in funzione della diversità d'avanzamento e quadri del comparto sicurezza, un unico provvedimento, attuato anche nel comparto difesa, avrebbe causato, all'atto dell'attuazione (1° settembre 1995) lo svuotamento delle categorie di sergenti e sergenti maggiori del comparto difesa;

per evitare questo inconveniente la legge n. 196 del 1995 venne applicata per l'intero comparto difesa che, comunque, ha causato oltre che una grave disparità di trattamento tra i due comparti, anche un fortissimo disagio tra il personale delle tre forze armate che, si sono visti scavalcare sulla linea gerarchica da personale meno anziano nel giro di pochi giorni invertendo sia l'anzianità che il grado;

attualmente i presupposti per applicare la legge n. 198 del 1995 anche al comparto difesa esistono e l'applicazione consentirebbe un ripristino di gradi ed anzianità tra i due comparti;

di seguito a questa disparità di trattamento sono stati depositati circa 40.000 ricorsi al Tar da parte del personale interessato;

il giorno 15 settembre 1999 lo Stato maggiore della difesa ha incontrato in via informale la rappresentanza militare proprio per discutere della legge delega per il riordino entro quest'anno, e che il personale, con il riordino vedrebbe riconosciuta nei loro confronti il ripristino di una pari dignità messa in discussione dagli ultimi eventi, più che fare una questione economica aspira giustamente ad un provvedimento che si ispiri all'equità;

impegna il Governo

ad applicare la legge n. 198 del 1995 anche al comparto difesa con decorrenza dal 1° settembre 1995.

(7-00813)

« Ascierto ».

La VI Commissione,

considerando che diverse amministrazioni comunali stanno inviando a numerosi contribuenti avvisi di accertamento relativi a versamenti a titolo di Ici riferiti agli anni dal 1993 in poi;

rilevato che in molti casi gli avvisi di accertamento traggono origine dal ritardo con il quale i competenti uffici tecnico-erariali hanno provveduto ad attribuire agli immobili interessati, non ancora iscritti al catasto, la rendita definitiva cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli uffici dovrebbero provvedere entro il termine di un anno;

tenuto conto che la vigente disciplina in materia di accertamenti, per quanto concerne l'Ici, presenta alcune evidenti contraddizioni che si traducono in ingiustificate disparità di trattamento;

rilevato che, in proposito, particolarmente significativi appaiono i casi costituiti dalla previsione di diversi termini di decadenza e di differenti misure degli interessi dovuti, rispettivamente, nei casi cui si è fatto riferimento in precedenza, di successiva attribuzione della rendita, e in quelli di dichiarazioni o denunce infedeli, inesatte o incomplete. Per la prima fattispecie, infatti, il citato comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 504, si limita a stabilire che, successivamente all'attribuzione della rendita da parte dell'Ute competente, il comune debba provvedere alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata degli interessi in misura pari al 7 per cento per ogni semestre se non, addirittura, del 20 per cento, qualora la rendita attribuita superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata, e a di-

sporre che la liquidazione della maggiore imposta dovuta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è provveduto a comunicare al contribuente la nuova rendita. Peraltro, la disposizione non fornisce alcun elemento in ordine alle modalità di comunicazione, in particolare non imponendo l'obbligo di provvedervi mediante l'invio di raccomandata. Allo stesso tempo, in presenza di dichiarazioni infedeli, inesatte o incomplete, in relazione alle quali appare più difficile presumere la buona fede del contribuente, si stabilisce che gli avvisi di accertamento per la rettifica delle dichiarazioni devono essere notificati, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo;

considerato che l'assenza delle necessarie garanzie in ordine ai termini effettivi di decadenza dell'esercizio dell'attività di accertamento, che si determina, in forza delle carenze che contraddistinguono la normativa precedentemente richiamata, determina evidenti ed ingiustificate penalizzazioni;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a rimuovere, dalla normativa vigente, le contraddizioni segnalate in modo da assicurare adeguate garanzie ai contribuenti che non abbiano provveduto interamente ad adempiere all'obbligazione tributaria per cause non riconducibili alla loro volontà.

(7-00814) « Giordano, Bonato, Pistone, Repetto, Basso ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della giustizia e delle finanze, per sapere — premesso che:

i dati della ricerca « Un *manager* in tribunale » elaborata dal Centro di ricerca

e documentazione Luigi Einaudi di Torino, presentata ieri a Torino presso l'Unione industriale che l'ha commissionata, sui tempi ed i costi della giustizia civile evidenziano il fallimento delle procedure esecutive;

la ricerca, attraverso un'analisi economica, ha misurato i costi ed i tempi della giustizia, offrendo agli operatori una sconcertante contabilità che evidenzia come con l'esecuzione mobiliare al nord viene mediamente recuperato il 17 per cento del credito e al sud il 55 per cento, mentre con l'esecuzione immobiliare si arriva al 78 per cento del capitale;

ad esempio, il costo complessivo della procedura per decreto ingiuntivo nel caso di un credito di lire 3 milioni è calcolato intorno alle 750 mila lire (di cui peraltro 555 mila lire vanno all'avvocato), ovvero poco meno del 30 per cento; mentre nel caso di un credito di lire 500 mila il costo complessivo ammonta a circa 330 mila lire (di cui 280 mila all'avvocato), ovvero il 70 per cento del credito;

il calcolo evidenzia che l'incidenza percentuale è maggiore per i crediti di minore valore, ragione per la quale si è indotti a ritenere non conveniente agire per le somme più basse, dal momento che si deve anticipare una somma che si avvicina al mancato introito;

la ricerca sottolinea che, dal momento del mancato pagamento della fattura al momento della ingiunzione passano dai 20 ai 30 giorni, spesso con la magra soddisfazione di avere in mano un titolo esecutivo, e cioè la possibilità di iniziare il procedimento esecutivo per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, con tutti gli oneri della procedura a carico del creditore, sotto forma di acconti per le spese dell'avvocato, ai quali vanno ad aggiungersi altre spese nel caso debba iniziarsi il procedimento esecutivo per la probabile insolvenza del debitore una volta notificato il decreto ingiuntivo;